

Associazione Volontari Ospedalieri MONDOVI O.d.V. **Estratto del Verbale n. 9 dell'Assemblea Ordinaria del 26-03-2019**

Il giorno 26 marzo 2019, alle ore 17.45, presso il Salone parrocchiale di Sant'Anna in Mondovì si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria degli associati dell'Associazione Volontari Ospedalieri - AVO di Mondovì, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno, come da avviso di convocazione prot. n. 54/1 in data 6 marzo 2019:

1. Omissis
2. Omissis
3. Omissis
4. Omissis
5. Statuto: modifiche statutarie effettuate ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 03/07/2017 n° 117 (art. 101, comma 2)
6. Omissis

Premesso che a sensi dell'art. 8 dello Statuto l'assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza dei voti validi, la Presidente Amalia Teobaldi invita coloro che non lo avessero già fatto a registrare la loro presenza presso la Segretaria dell'Associazione Maria Grazia Tomatis dalla stessa incaricata a tale scopo nonché per la consegna di eventuali deleghe. Invita inoltre i presenti a regolarizzare la quota associativa per l'anno in corso.

Al termine di dette formalità la Presidente comunica che sono presenti personalmente **55** soci oltre a **7** per delega e così per un totale di **62**. I relativi nominativi risultano dall'all. 1) al presente verbale denominato "elenco generale soci" in cui sono riportate le firme dei soci presenti nonché dall'all. 2) denominato "deleghe" in cui sono riportati i nominativi dei soci deleganti e dei rispettivi soci delegati. Si allegano altresì al presente verbale n. 7 deleghe sotto il numero 3).

La Presidente dà atto che sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti la dott.sa Aurora Lombardi, Presidente e i signori rag. Rigoni e rag. Cardone membri.

Con il consenso dell'assemblea, la Presidente chiama a fungere da segretario verbalizzante il socio Garzero Renato che accetta.

Omissis

Punto 5 all'o.d.g. Statuto: modifiche statutarie effettuate ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 03/07/2017 n° 117 (art. 101, comma 2).

La Presidente informa che il 6 giugno 2016 è stata pubblicata la Legge Delega (legge 6 giugno 2016 n. 106) sulla Riforma del Terzo Settore, seguita dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo settore integrata dal Decreto Correttivo 3 agosto 2018 n. 105/2018.

Nasce, così, un nuovo Codice del Terzo Settore che ha mutato l'orizzonte di riferimento del volontariato, portando diversi cambiamenti per le Associazioni e per i Centri di Servizio del Volontariato. Tra i suoi obiettivi principali: dare un unico quadro di riferimento per il settore, convogliare tutte le varie leggi in un unico codice e dare uniformità e nuove prospettive al mondo del volontariato.

Il Codice prevede la costituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore RUNTS (Art. 45-54) che sostituirà i Registri attualmente in vigore.

Sarà pubblico e accessibile on line, in modo da permettere ai cittadini la consultazione delle informazioni base sulle Associazioni iscritte, nell'ottica di una maggiore trasparenza. Tutti gli Enti del Terzo Settore (ETS), quindi anche la nostra associazione, per essere riconosciuti tali, godere delle agevolazioni fiscali e della legislazione di favore dovranno essere obbligatoriamente iscritti al RUNTS.

La Presidente ricorda quindi i vari benefici che discendono dall'iscrizione al RUNTS tra cui: esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro (Art. 82), possibilità di essere beneficiari del 5 x 1000, possibilità di accreditarsi presso i Centri di Servizio e godere dei servizi gratuiti, agevolazioni fiscali per chi effettua donazioni (fino al 35% per le donazioni effettuate alle Organizzazioni di Volontariato) (Art. 83), etc.

Le Associazioni già iscritte nei Registri regionali, devono adeguare i propri statuti per poter continuare a godere dei vantaggi e dei benefici previsti dalla Riforma. La modifica statutaria sarà, inoltre, la condizione necessaria ed essenziale per essere successivamente iscritti al RUNTS. Le OdV iscritte nei relativi registri che avranno modificato i propri statuti in base alla normativa e che rispetteranno gli adempimenti previsti, tras migreranno nel RUNTS quando istituito. Non si tratta, quindi, di un passaggio automatico.

Gli adeguamenti statutari al nuovo disposto legislativo, vanno fatti inderogabilmente entro il 3 agosto 2019 (24 mesi dal 3/8/17 data di entrata in vigore del dlgs 117).

L'art. 101 comma 2 del CTS allo scopo di agevolare gli aspetti amministrativi e formali connessi all'approvazione delle modifiche statutarie (assemblee straordinarie: costituzione e relativi quorum deliberativi) ha previsto che gli ETS possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria. Tale modalità c.d. alleggerita, come successivamente chiarito dal Ministero del Lavoro con propria circolare, riguarda peraltro solo le seguenti fattispecie, mentre in tutti gli altri casi occorre l'Assemblea straordinaria: a) modifiche obbligatorie per allineare lo statuto al disposto inderogabile della legge; b) norme derogabili solo attraverso espressa previsione statutaria, cioè norme in cui la legge prescrive l'applicazione di un dato comportamento ad eccezione che lo statuto non disponga diversamente; c) norme che attribuiscono agli statuti mere facoltà di previsione (cioè norme del tipo "...se lo statuto lo consente"). Ai fini della predisposizione delle modifiche sono state fatte opportune analisi delle nuove disposizioni con l'ausilio della documentazione e dei corsi promossi dal CSV ed utilizzati schemi forniti da Federavo.

Ciò premesso la Presidente, nel soffermarsi ad illustrare le modifiche in questione, fa presente che gli articoli oggetto di variazioni più o meno rilevanti sono nove e più precisamente: 1) DENOMINAZIONE E SEDE, 2) SCOPO E DURATA, 3) ATTIVITÀ E FINANZIAMENTO, 4) GLI ASSOCIATI, 5) AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI, 6) CARICHE SOCIALI, 8) ASSEMBLEA, 9) IL CONSIGLIO ESECUTIVO e 14) RECESSO DEL SOCIO, SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE.

Tutte le modifiche in questione sono state oggetto di esame da parte di un'apposita commissione tecnica composta da alcuni membri del Consiglio Esecutivo. Quest'ultimo ha vagliato le modifiche stesse e nella riunione tenutasi in data odierna, poco prima dell'assemblea, ha fatto proprie le proposte della Commissione tecnica come prima illustrate invitando la Presidente a sottoporle all'Assemblea per l'approvazione.

La Presidente chiede quindi che l'Assemblea si esprima in ordine alle modifiche proposte e conseguentemente all'approvazione del nuovo testo statutario.

Dopo breve discussione e ulteriori chiarimenti l'Assemblea, previa verifica da parte della Presidente dell'assenza di voti contrari ed astenuti, all'unanimità di voti espressi per alzata di mano con-



A. V. O.
ASS. VOLONTARI LSP
MONDOVI



Allegato n. 7 al verbale dell'Assemblea tenutasi il 26 marzo 2019

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, ai sensi del codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 l'"Associazione Volontari Ospedalieri di Mondovì - ODV" in sigla e di seguito A.V.O. Mondovì ODV o semplicemente "Associazione".

L'A.V.O. Mondovì ODV, con ininterrotta attività dal 1989, regolarmente costituita a norma delle disposizioni del codice civile con atto del 12 maggio 1989 Rep 145635, è Ente del Terzo Settore e conferma la sua forma giuridica di Associazione di Volontariato. A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore la denominazione sarà automaticamente variata in "Associazione Volontari Ospedalieri di Mondovì - ETS" siglabile A.V.O. Mondovì ETS. Sarà cura dell'Organo amministrativo procedere agli adempimenti conseguenti.

L'A.V.O. Mondovì ODV ha sede legale nel comune di Mondovì.

Art. 2 SCOPO E DURATA

L'Associazione ha lo scopo di svolgere, nello spirito del Vangelo e comunque della solidarietà umana, prestazioni gratuite e libere, dalle quali è escluso ogni fine di lucro, che concorrano a rimuovere, alleviare o prevenire stati di bisogno, condizioni di emarginazione, carenze fisiche o psichiche.

L'A.V.O. Mondovì ODV esercita in via esclusiva e comunque principale l'attività di interesse generale di cui all'art. 5 co. 1 lettera c) del D.Lgs 117/2017 e ssmm per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'Associazione opera nelle strutture ospedaliere, socio-sanitarie, socio-assistenziali, per assicurare una presenza amichevole accanto ai malati offrendo loro, durante la degenza, calore umano, sostegno, dialogo, aiuto per combattere contro la sofferenza, l'isolamento, la noia; il servizio prestato è di collaborazione con le diverse strutture ospedaliere, socio-sanitarie e socio-assistenziali, integrandone anche l'attività per perseguire gli obiettivi di umanizzazione nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente.

Le attività di cui sopra sono svolte, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Per l'attuazione dello scopo definito nel precedente comma 1, l'Associazione richiede a chi ne fa parte di esercitare, con continuità, un impegno di studio, di tirocinio e di servizio, inteso ad assicurare serietà, competenza e generosità alle prestazioni svolte.

L'Associazione promuove iniziative idonee a favorire la qualificazione tecnica, professionale ed umana degli Associati.

Art. 3 ATTIVITÀ E FINANZIAMENTO

L'Associazione fruisce delle seguenti fonti di entrata:

- a) quote associative;
- b) rimborsi spese ai sensi dell'art.8 della legge regionale del Piemonte 27.08.1984, n. 44;
- c) contributi, offerte, lasciti, donazioni.

Il patrimonio dell'organizzazione di volontariato A.V.O. Mondovì ODV comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento

dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto, vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione compie, attraverso i propri organi e nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto, gli atti anche di carattere finanziario o patrimoniale, nessuno escluso, idonei al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 4. GLI ASSOCIATI

Possono partecipare all'Associazione coloro che ne condividono gli scopi ed i metodi associativi e che intendono destinare il proprio tempo libero alle attività di cui al precedente articolo 2, nello spirito e con l'impegno ivi previsto.

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee ed esprimere liberamente il proprio voto;
- eleggere ed essere eletti liberamente e democraticamente negli Organi della Associazione;
- approvare lo Statuto e le sue modificazioni;
- esaminare i libri sociali, secondo modalità da concordarsi con il Consiglio Esecutivo;
- essere informato su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione;
- recedere liberamente dall'Associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti;
rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento nonché le disposizioni impartite dal Consiglio Esecutivo;
prestare l'attività preventivamente concordata ed organizzata;
partecipare alla formazione permanente e alle riunioni generali, di progetto e di reparto.
I predetti obblighi, salvo quelli direttamente connessi alla qualità di socio, si applicano anche ai volontari tirocinanti

Art. 5 AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

l'impegno a comunicare al Presidente dell'Associazione l'esistenza o l'insorgere di eventuali situazioni personali che possano compromettere il prestigio dell'Associazione;

l'impegno a partecipare ai corsi di formazione promossi e/o gestiti dall'Associazione;

la dichiarazione di non far parte di altre Associazioni o Gruppi di volontariato o di altra natura in contrasto o incompatibili con i principi e l'attività dell'AVO o che, comunque, possano arrecare diretto ed indiretto pregiudizio alla Associazione medesima;

L'Organo amministrativo, ovvero altro Organo dallo stesso eventualmente costituito allo scopo, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 120 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio Esecutivo che delibera sulle domande non accolte, entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza.

A. V. O.
ASS. VOLONTARI OSA
MONDOVI

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dallo statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta.

Il Consiglio Esecutivo su proposta della Commissione di Disciplina, può disporre l'esclusione di singoli Associati che contravvengono gravemente agli obblighi dello Statuto, dei Regolamenti Interni e delle deliberazioni degli organi associativi ovvero la cui condotta ostacoli il perseguimento dei fini sociali oppure arrechi danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione.

ART. 6 - CARICHE SOCIALI

Le cariche associative sono gratuite. Ai componenti degli organi sociali, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Tutti gli organi dell'Associazione durano in carica tre anni a decorrere dalla loro elezione.

Con deliberazione assunta in conformità alle disposizioni dell'art.8, l'Assemblea straordinaria degli Associati può revocare gli Organi Associativi in carica.

Art. 7 -ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea formata da tutti gli Associati
 - b) il Consiglio Esecutivo formato da quattro ad otto componenti scelti fra i Soci
 - c) il Presidente scelto fra i Soci
 - d) la Commissione di Disciplina formata da tre componenti, anche estranei all'Associazione
 - e) Il Collegio dei Revisori dei Conti, formato da tre componenti, anche estranei all'Associazione
- Il Consiglio Esecutivo, il Presidente, la Commissione di Disciplina ed il Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea ordinaria in conformità dell'articolo 8.

Art. 8 - ASSEMBLEA

All'Assemblea partecipano con diritto di voto coloro che sono stati ammessi all'Associazione.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'Assemblea è convocata con un preavviso di almeno quindici giorni.

L'Assemblea delibera su tutte le questioni di straordinaria e ordinaria amministrazione, eccezion fatta per quelle demandate al Consiglio Esecutivo.

L'Assemblea ordinaria delibera il programma dell'Associazione, approva il bilancio, delibera la nomina delle cariche sociali, approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e tutti i provvedimenti non riservati espressamente all'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera la revoca delle cariche sociali, sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti, delibera la modifica dello statuto, lo scioglimento la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9 - IL CONSIGLIO ESECUTIVO

Il Consiglio Esecutivo è formato da un numero di componenti, compreso tra quattro e otto escluso il Presidente, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate; si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Esecutivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi membri, incluso il Presidente.

Esso delibera a maggioranza dei voti validi sulle seguenti materie:

- a) costituzione e responsabilità dei corsi di formazione, del tirocinio e del servizio in genere dell'attività dell'Associazione;
- b) ammissione, salvo che non abbia delegato questo compito ad altro organo dallo stesso costituito, ed esclusione degli associati;
- c) azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- d) nomina tra i propri membri del vice-presidente, che fa le veci del Presidente in assenza o in caso di impedimento di questi;
- e) sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- f) esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- g) conferire incarichi e deleghe operative;
- h) convocazione dell'Assemblea almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo richieda il 40% degli associati;
- i) determinazione della quota associativa;
- j) sottoporre alla commissione di disciplina i casi che ritiene entrare nella competenza di questa;
- k) il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Esecutivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui sopra avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 10 – IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza, anche in giudizio, dell'Associazione;
esegue le deliberazioni sociali;
convoca l'Assemblea e il Consiglio Esecutivo;
firma gli atti riguardanti l'Associazione;
promuove l'attività dell'Associazione e ne cura la continuità e l'efficacia.

Art. 11 – COMMISSIONE DI DISCIPLINA

La Commissione nomina, nel proprio ambito, il Presidente della Commissione stessa.

Essa valuta la condotta degli associati ai fini dell'articolo 5, comma 2 del presente Statuto su richiesta del Consiglio Esecutivo dell'Associazione, assume a maggioranza dei suoi componenti le sue determinazioni al riguardo e le propone al Consiglio stesso.

Art. 12 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio nomina nel proprio ambito, il Presidente del Collegio stesso.
Esso esercita il controllo sulla attività finanziari dell'Associazione.

Art. 13 – ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario dell'Associazione è riferito al periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere tenuta entro i primi tre mesi dell'anno successivo.

Anche ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 27.08.1984 n. 44, l'Associazione assicura la pubblicità dei propri bilanci.

Agli stessi deve essere allegata una relazione illustrativa, contenente anche l'enunciazione delle attività svolte e dei risultati ottenuti, attraverso l'impiego dei rimborsi spese e delle disponibilità di locali ed attrezzature forniti dagli Enti pubblici.

Art. 14 – RECESSO DEL SOCIO, SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Ogni socio può recedere dall'Associazione con dichiarazione scritta fatta pervenire alla sede dell'Associazione stessa.

Il socio che recede non ha alcun diritto di ordine patrimoniale né di altra natura nei confronti dell'associazione, né potrà rivendicare compensi e restituzione di quote.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017, ad altra Associazione che sia in grado di garantirne la destinazione a fini eguali o analoghi a quelli del presente Statuto.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 D. Lgs 117/2017 ssmm se istituito o previo parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

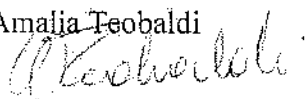
L'obbligatorietà del parere vincolante di cui sopra avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

A. V. O.

ASS. VOLONTARI CSF
MONDOVI

La Presidente

Amalia Teobaldi



Comune di Mondovì
Spazio per il notaio e per il cancelliere di Mondovì
= 3 APR.
Atto n. 535 ESSENTE
al n. 535 ESSENTE Serie 3



IL FUNZIONARIO

Firma delegata conferita dal Direttore Provinciale
Dario Giovanni Caltagirone